

AREA SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
UFFICIO STATO CIVILE

N. PROTOCOLLO GENERALE 39600 18/06/2010

Oggetto: Ordinanza per l'applicazione dell'art. 12 del Regolamento comunale di polizia mortuaria in materia di trasporti funebri.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 22 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria - D.P.R. 10/9/1990 n. 285 - a norma del quale il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;
- l'art. 72 della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, rubricato "Trasporto funebre";
- l'art. 38 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 - "Orari e modalità per l'attività funebre";
- l'art. 12 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 16/12/2009, il quale prevede che gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco;

Ritenuto di disciplinare l'esecuzione dei trasporti funebri sul territorio comunale in conformità al sopra richiamato quadro normativo nonché al fine di coordinare ed armonizzare lo svolgimento di tale servizio con l'orario di servizio e di apertura al pubblico del cimitero comunale;

Dato atto che la presente ordinanza è adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 dal Sindaco quale ufficiale del governo ed autorità sanitaria locale;

ORDINA

che i trasporti funebri siano così regolati:

1. Orario di svolgimento dei trasporti di cadavere

1. Nel Comune di Cernusco sul Naviglio i trasporti di cadavere e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi hanno luogo:

a) dalle 0 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, per il trasferimento in deposito di osservazione/obitorio dei cadaveri di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o rinvenuti sul territorio o di deceduti senza assistenza medica o provenienti da abitazioni inadatte per lo svolgimento del periodo di osservazione;

b) nei seguenti orari, per i feretri destinati alla sepoltura presso il cimitero comunale:

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
10.00 - 12.30	=	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	=
14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	=

c) i trasporti di cui al precedente punto b) non possono essere effettuati il martedì mattina, in coincidenza con la chiusura al pubblico del cimitero comunale, e di domenica;

d) nei seguenti orari per i feretri destinati fuori dal territorio comunale:

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
10.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	9.00 - 12.30	=
14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	14.00 - 16:30	=

e) i trasporti di cui al precedente punto d) non possono essere effettuati nella giornata della domenica;

2. i trasporti di cui alle lettere b) e d) del precedente punto 1 non possono inoltre essere effettuati nei seguenti giorni festivi: Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 16 Agosto (Festa del Santo Patrono), 1° Novembre, 8 Dicembre e 25 Dicembre;

3. in caso di situazioni eccezionali o di urgenza, debitamente documentate, il Sindaco con apposito decreto potrà fissare modalità e termini anche in deroga a quanto sopra stabilito.

2. Modalità e percorsi consentiti

1. Durante lo svolgimento delle esequie, l'auto funebre ha facoltà di sostare – anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali – dinnanzi ai luoghi di culto o di commemorazione, purché da ciò non derivino intralci alla circolazione.

2. Qualora il corteo venga eseguito a piedi, lo stesso dovrà tenere la mano stradale prescritta, svolgersi senza soluzione di continuità ed evitare possibilmente intralci alla circolazione, seguendo il percorso più breve. Durante l'accompagnamento il personale dell'Impresa autorizzata deve attenersi agli ordini che vengono impartiti dall'Autorità Comunale.

3. In caso di corteo funebre veicolare, l'autista del carro funebre durante il trasporto è tenuto a seguire il tragitto più breve e ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al minimo la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.

4. Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna del feretro possono transitare nella zona a traffico limitato (ZTL).

5. I veicoli dei trasporti funebri nello svolgimento delle loro funzioni, limitatamente all'itinerario autorizzato per il servizio e ritorno, sono esentati dal blocco della circolazione veicolare sul territorio comunale, emanato per motivi di tutela ambientale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla data di comunicazione ed è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla suddetta data di comunicazione.

Il Sindaco

Eugenio Comincini

